# REGOLAMENTO (CEE) N. 986/79 DEL CONSIGLIO

**del 14 maggio 1979**

**che sospende l'applicazione dei massimali indicativi stabiliti dai regolamenti (CEE) n. 3175/78, (CEE) n. 3176/78 e (CEE) n. 3177/78 per le importazioni di taluni prodotti originari della Norvegia, del Portogallo e della Svezia**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in virtù dei protocolli nn. 1 allegati agli accordi tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, la Repubblica portoghese e il Regno di Svezia, la Comunità ha stabilito con i regolamenti (CEE) n. 3175/78 (1), (CEE) n. 3176/78 (2) e (CEE) n. 3177/78 (3) i massimali indicativi applicabili nel 1979 alle importazioni di taluni prodotti originari di detti paesi ; che i suddetti protocolli prevedono che, se nel corso di due anni consecutivi le importazioni del prodotto soggetto a un massimale sono inferiori al 90 % dell'importo fissato, la Comunità sospenda l'applicazione del massimale ;

considerando che dai bilanci statistici comunitari relativi al 1977 ed al 1978 risulta che le importazioni di taluni prodotti soggetti a massimali non hanno raggiunto, nel corso di questi anni, il 90 % dei massimali indicati ; che è pertanto opportuno che la Comunità sospenda, nel 1979, l'applicazione dei massimali validi per le importazioni dei prodotti in questione ; che è tuttavia opportuno continuare a seguire l'evoluzione di queste importazioni mediante una sorveglianza statistica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Durante il 1979 è sospesa l'applicazione del massimale indicativo stabilito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3175/78 per le importazioni dei prodotti indicati *a fronte del numero d'ordine I N 2 nell'allegato I* del suddetto regolamento.

Queste importazioni rimangono soggette a sorveglianza comunitaria.

*Articolo 2*

Durante il 1979 è sospesa l'applicazione del massimale indicativo stabilito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3176/78 per le importazioni dei prodotti indicati a fronte del numero d'ordine I P 3 nell'allegato I del suddetto regolamento.

Queste importazioni rimangono soggette a sorveglianza comunitaria.

*Articolo 3*

Durante il 1979 è sospesa l'applicazione del massimale indicativo stabilito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3177/78 per le importazioni dei prodotti indicati a fronte del numero d'ordine I S 19 nell'allegato I del suddetto regolamento.

Queste importazioni rimangono soggette a sorveglianza comunitaria.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile *in ciascuno degli Stati membri.*

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 1979.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

R. MONORY

(1) GU n. L 377 del 30. 12. 1978, pag. 15.
(2) GU n. L 377 del 30. 12. 1978, pag. 21.
(3) GU n. L 377 del 30. 12. 1978, pag. 25.